

Milano, 9 settembre 2024

**Oggetto: NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI**

Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso" per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Le principali novità della Riforma interessano:

- la riduzione delle sanzioni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l'applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

Non viene modificato l'ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l'applicazione (quali l'avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).

Il D.Lgs. n. 87/2024 è recentemente intervenuto sull'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, modificando:

- la lettera b-bis), consentendo la **riduzione a 1/7 del minimo** anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall'omissione o dall'errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
- la lettera b-ter), consentendo di **ridurre la sanzione a 1/6 del minimo** dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all'art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2-bis, primo periodo D.Lgs. n. 218/1997);

- la lettera b-quater), riguardo all'ipotesi che consente di **ridurre la sanzione a 1/5 del minimo**, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, **non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione** (ai sensi dell'art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
- la lettera c), **eliminando l'ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista** per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Giani